

## ***Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del fisco – 1° parte***

di Andrea Bongi

BonelliErede  
 Euroconference

OneDay Master di mezza giornata

### **Le fonti di finanziamento dell'impresa: gli aspetti fiscali**

Scopri di più

Tra le questioni più dibattute e oggetto di chiarimenti è senz'altro il tema relativo alle caratteristiche ed alle modalità con le quali deve essere strutturata l'operazione di finanziamento dei soci alla società.

In particolare, è importante predisporre un **apposito supporto documentale** da conservare anche al fine di vincere la presunzione di fruttuosità del finanziamento contenuta nell'[articolo 89, comma 5, Tuir](#), ai sensi del quale: *“Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”*.

Per supportare adeguatamente un'operazione di finanziamento infruttifero da parte dei soci è da ritenere necessaria la **seguente documentazione**:

- una **richiesta di finanziamento proveniente dall'organo amministrativo** della società; oppure
- una **proposta spontanea del socio** rivolta all'organo amministrativo,

nelle quali siano indicate le **condizioni e l'importo del finanziamento** con specificazione, se del caso, **dell'infruttuosità dello stesso** (tasso di interesse pari a zero).

A tali richieste o domande seguirà, poi, una **risposta di conferma** che riassumerà, con chiarezza, le modalità, i **tempi di restituzione del finanziamento e la sua infruttuosità o meno**.

L'operazione verrà poi rappresentata contabilmente ed evidenziata in **nota integrativa**, secondo quanto previsto dall'[articolo 2427, comma 1, n. 22-bis, cod. civ.](#)

Sempre in relazione alla presunzione di **fruttuosità del finanziamento soci**, particolari attenzioni devono essere poste anche nel caso di **finanziamento effettuato dalla società controllata alla sua holding**.

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte di cassazione emerge un orientamento consolidato in materia di **finanziamenti infragruppo e della loro presunta fruttuosità**.

Sulla base della previsione contenuta nell'[articolo 89, comma 5, Tuir](#), la giurisprudenza prevalente ritiene necessario che l'operazione sia formalizzata per scritto non solo per **pattuire un tasso di interesse diverso da quello legale** previsto dalla norma, ma anche per escludere completamente gli interessi e quindi disciplinare un finanziamento infruttifero (a tasso zero).

La Corte di cassazione (sentenza n. 11154/2010) ha, infatti, affermato che esiste una *"presunzione di fruttuosità"* dei crediti, che può essere **superata solo con la prova contraria**, il cui onere è posto a carico del contribuente e non dell'Agenzia delle entrate.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, per qualificare correttamente un finanziamento del socio come infruttifero e renderlo opponibile all'Amministrazione finanziaria, **sono necessari**, dunque, **diversi requisiti formali**:

- la **formalizzazione scritta dell'accordo** che stabilisce la natura non fruttifera del finanziamento;
- la **corretta contabilizzazione nel bilancio di esercizio**, che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta;
- la **presenza di regolari delibere assembleari** che approvano il finanziamento;
- la **coerenza temporale con l'andamento finanziario** del periodo.

Nei rapporti tra soci e società, la **presunzione legale** di fruttuosità dei prestiti in denaro erogati dai soci alla società è stabilita, ai fini fiscali, **anche per le società di capitali**, dal combinato disposto degli articoli del Tuir che prevedono che **le somme versate dai soci alla società "si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"**. Trattandosi di presunzione legale relativa, essa è **suscettibile di prova contraria**, essendo consentito al contribuente dimostrare di **aver effettuato l'attribuzione delle somme ad altro titolo**, non **potendosi quindi escludere anche il prestito senza pattuizione di interessi corrispettivi**.

Per superare la presunzione di fruttuosità è dunque necessario che le parti siano in grado di **dimostrare in modo formale e rigoroso la pattuizione di gratuità del finanziamento**, attraverso documentazione in forma scritta e, se possibile, con data certa (magari attraverso scambi di messaggi pec).

In mancanza di tale prova rigorosa, il finanziamento **si presume fruttifero e gli interessi vengono calcolati al tasso legale**.

Pertanto, anche nel caso di un finanziamento dalla controllata alla *holding*, **se non risulta adeguatamente verbalizzato e formalizzato per iscritto** il carattere non oneroso del prestito, questo si presume fruttifero e gli **interessi vengono computati al saggio legale**.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, **risulta del tutto evidente che non sia sufficiente alla dimostrazione della non onerosità del finanziamento** eseguito dal socio alla società **la sola indicazione nel bonifico effettuato di “prestito non fruttifero”**.

La Cassazione ha recentemente stabilito ([sentenza n. 9131/2025](#)) che *“la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti”*.

Inoltre, la Corte ha precisato che: “ai fini fiscali, nell'ambito del reddito d'impresa, rileva il disposto del [comma 5 dell'articolo 89, Tuir](#), ai sensi del quale *“se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale”*”.

Questo comporta che **la formalizzazione scritta è necessaria non solo per pattuire un tasso diverso** da quello legale, ma anche quando le parti intendono convenire che il **tasso di interesse sia pari a zero**.